

WINKLER & SANDRINI

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti - Revisori Contabili

Wirtschaftsprüfer und Steuerberater
Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

Dr. Peter Winkler
Dr. Stefan Sandrini
Dr. Stefan Engele

Dr. Martina Malfertheiner
Dr. Birgit Bragagna
Rag. Stefano Seppi
Dr. Massimo Moser

Dr. Oskar Malfertheiner
Dr. Alfredo Molinari
Dr. Verena Klauser

Mitarbeiter - Collaboratori

Dr. Karoline de Monte
Dr. Matthias Sepp

Dr. Georg Gasser

Circolare

numero:	54i
del:	2014-06-06
autore:	Dr. Peter Winkler

A tutti gli autotrasportatori

Credito di imposta per il contributo SSN versato sui premi RC per veicoli di trasporto

I contributi al servizio sanitario nazionale (Contributo SSN) versati nel 2013¹ sui premi di assicurazione per la responsabilità civile inerenti i **veicoli per il trasporto di merci** di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 t possono essere recuperati tramite utilizzo in compensazione con il mod. F24. L'importo massimo recuperabile nel 2014 è pari, come per le precedenti annualità, a € 300 per ciascun veicolo.

1 Beneficiari

La legge prevede che il sopra citato credito di imposta si applica indistintamente per i “veicoli per il trasporto di merci”, senza specificare ulteriori presupposti soggettivi. Per questo motivo il credito di imposta si applica a tutti i soggetti intestatari di questa tipologia di veicoli, indipendentemente se hanno una licenza per conto terzi², e indipendentemente dalla loro forma giuridica. Risultano pertanto beneficiari anche enti pubblici intestatari di tali veicoli.

La compensazione deve avvenire nell'arco di tempo fra il 1.1.2014 e il 31.12.2014. I veicoli devono essere omologati ai sensi della Direttiva 91/542/CEE, rigo B (Euro 2), da riscontrare sulla carta di circolazione del mezzo.

2 Compensazione

La compensazione va effettuata nel mod. F24 e va indicato il codice tributo “6793” e come anno di riferimento “l'anno a cui si riferisce il credito” (2014).

L'utilizzo in compensazione di tali somme non concorre al limite di € 516.456.³

Le somme utilizzate non concorrono alla formazione del reddito d'impresa, né ai fini IRPEF/IRES, né ai fini IRAP.

Per il calcolo del credito di imposta necessitiamo di una copia delle polizze assicurative pagate nel corso del 2013, dalle quali sono rilevabili gli importi pagati a titolo di contributi al SSN.

¹ Comunicazione dell'Agenzia delle Entrate del 30.05.2014

² Questa interpretazione viene confermata dall'Agenzia delle Entrate con la circolare Nr. 148/E del 22.12.2006: Considerando che l'art. 1 comma 103 l. 266/2005 non prevede esplicitamente che l'agevolazione si applica ad imprese di trasporto per conto terzi, l'Agenzia ritiene che l'agevolazione si debba applicare a tutti i possessori di autocarri per il trasporto merci, senza ulteriori vincoli soggettivi.

³ Risoluzione n. 3/E del 16.01.2007

Si rammenta che per il 2014 il credito in esame dovrà essere evidenziato nell'apposita sezione del quadro RU del mod. UNICO 2015.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento e porgiamo

cordiali saluti

Winkler & Sandrini

Dottori Commercialisti e Revisori Contabili

